



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 9^a legislatura

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 1/20



REGIONE DEL VENETO

Direttiva per la presentazione
di progetti formativi per
Responsabile Tecnico di Tintolavanderia

art. 2, comma 2, lett. a) L. 84/2006

art. 34, L.R. 6 luglio 2012 n. 24

TRIENNIO 2013 – 2015

Indice

1	Riferimenti normativi e disposizioni regionali	3
2	Obiettivi generali	3
3	Tipologie progettuali	4
4	Destinatari	5
5	Riconoscimento di credito formativo	6
6	Aiuti di stato	7
7	Definizione della figura professionale	7
8	Metodologia	8
9	Titoli equipollenti	10
10	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	11
11	Forme di partenariato	11
12	Delega	12
13	Risorse disponibili e vincoli finanziari	12
14	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	12
15	Procedure e criteri di valutazione	13
16	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie	14
17	Comunicazioni	15
18	Termini per la conclusione dei percorsi formativi	15
19	Indicazioni del foro competente	15
20	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.	15
21	Tutela della privacy	15
22	Rinvio alla normativa vigente	16
Appendice 1		17

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali

- L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati”;
- DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione”;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”.
- Legge 22 febbraio 2006, n. 84 “Disciplina dell'attività professionale di tinto lavanderia”;
- Legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CC (legge regionale europea 2012)”.
- Linee Guida delle Regioni per la qualificazione professionale del Responsabile Tecnico di tinto lavanderia, del 25 maggio 2011. Documento 1/70/CR8d/C9.

2. Obiettivi generali

L’attività professionale di tintolavanderia è stata disciplinata dalla legge n. 84/2006, che ha determinato, tra l’altro, i requisiti di idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia attribuendo alle Regioni la competenza in materia di definizione dei contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché di individuazione dei diplomi di idoneità professionale inerenti l’attività, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Nel 2010 la legge 22 febbraio 2006, n. 84 "Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia" è stata modificata dall'art. 79 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (di attuazione della Direttiva Servizi) che ha introdotto alcune significative novità, tra cui la riduzione (da 1.200 a 450 ore) della durata dei corsi di qualificazione tecnico professionale; la semplificazione procedurale con la previsione della dichiarazione di inizio attività (ora SCIA) da presentare allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente; le modalità di svolgimento dell'attività nel periodo transitorio, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione della legge n. 84/2006, con particolare riferimento alla designazione del responsabile tecnico dell'impresa.

Il 25 maggio 2011 la Conferenza delle Regioni e Province Autonome ha approvato le "Linee guida delle Regioni per la qualificazione professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia" (di seguito Linee Guida). Il documento disciplina, sulla base di elementi minimi condivisi dalle Regioni, l'organizzazione dei

corsi di qualificazione tecnico-professionale di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della L. 84/2006 finalizzati al conseguimento dell'idoneità professionale del responsabile tecnico di tintolavanderia.

Va infine richiamata la recentissima legge regionale 6 luglio 2012, n. 24 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CC (legge regionale europea 2012)". La succitata legge regionale, entrata in vigore il 28 luglio 2012, reca modifiche ad una serie di norme regionali. In particolare, va richiamata l'attenzione sull'articolo 34, commi 4 e 5, relativo all'attività di tintolavanderia, con cui viene data attuazione all'art. 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 prevedendo che, in sede di prima applicazione, le imprese che già esercitassero attività di tintolavanderia alla data di entrata in vigore della legge regionale, debbano designare un responsabile tecnico, in possesso di almeno uno dei requisiti di idoneità professionale di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 84/2006 e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 28 luglio 2014, comunicandolo al SUAP territorialmente competente.

Sulla scorta del quadro sinteticamente sopra descritto, è stato attivato in Regione Veneto un tavolo tecnico, coordinato dalle Direzioni Formazione e Industria-Artigianato, cui hanno preso parte le parti sociali del settore e che ha provveduto a definire lo standard formativo regionale (Appendice 1 alla presente Direttiva) nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti a livello nazionale.

Va precisato che la vigente normativa regionale in materia di formazione professionale prevede la possibilità di presentare all'esame della Giunta regionale percorsi formativi che non comportino oneri a carico del bilancio regionale. Tale possibilità si riferisce a percorsi formativi comunque soggetti al controllo tecnico e didattico dell'Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi in tale contesto, in quanto finalizzate al conseguimento di un'idoneità professionale che ha la propria fonte nella normativa nazionale e, pertanto, sono pienamente soggette al controllo regionale.

Gli obiettivi di riferimento delle attività oggetto della presente Direttiva sono sostanzialmente due:

- soddisfare il fabbisogno formativo dei cittadini, potenziali fruitori degli interventi ritenuti funzionali alle proprie prospettive di inserimento o di sviluppo professionale;
- garantire al sistema imprenditoriale di riferimento le professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi di competitività.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo si articola in un solo intervento che può prevedere fino ad un massimo di tre edizioni.

I progetti devono essere finalizzati alla formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia, ovvero colui che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l'abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d'uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

Ciascuna proposta progettuale deve essere formulata in relazione ad uno specifico contesto produttivo e in esito ad un processo di analisi del fabbisogno formativo ed occupazionale che tenga conto degli obiettivi generali di cui al paragrafo 2.

I progetti formativi devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 450 ore, comprensive di formazione frontale, di laboratorio e stage, nonché della relativa prova di verifica finale secondo un modello che sarà approvato con decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione. L'articolazione didattica deve essere conforme a quanto previsto all'Appendice 1.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di uno stage di durata pari al 50% del monte ore formativo. Si richiama il ruolo particolarmente importante rappresentato dalla fase di stage, che deve essere svolto all'interno dell'azienda, nel settore produttivo e nell'area individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale. Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Il soggetto proponente deve prevedere il reporting assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.

I progetti devono prevedere il rilascio, previo superamento dell'esame finale, di uno specifico attestato di idoneità professionale.

L'ammissione all'esame finale è prevista al raggiungimento della soglia dell'80% di presenza richiesta nell'attività formativa. Tale percentuale deve essere rispettata sia per l'attività d'aula sia per l'attività di stage.

L'Appendice 1, che disciplina il percorso formativo per competenze articolandone abilità, conoscenze e contenuti, prevede per la competenza n. 2 "Utilizzare le macchine ed i programmi di gestione conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro" un contenuto specifico che fa riferimento alla formazione obbligatoria per il datore di lavoro che svolge il compito di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. La frequenza di almeno il 90% del monte ore relativo al Contenuto DL-RSPP (precisamente pari a 16 ore per le aziende a rischio basso), soddisfa gli obblighi formativi di cui all'art. 34 D.Lgs. 81/2008, per i datori di lavoro che svolgono direttamente il ruolo di Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione. La prova di verifica finale deve tener conto della specificità del contenuto suddetto.

4. Destinatari

Ai percorsi formativi possono accedere allievi maggiorenni che hanno adempiuto al diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia, ma all'interno del territorio dell'Unione Europea, ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille¹. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

¹ La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto, se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja, non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso all'apostilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi del progetto ed in funzione dell'inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, nonché in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto²;
- f) certificato³ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁴, almeno di livello A2.

I progetti formativi devono prevedere la realizzazione di interventi con un numero di partecipanti non superiore a 30.

5. Riconoscimento di credito formativo

La Regione del Veneto intende valorizzare le competenze comunque acquisite dalle persone. Per questo, in coerenza con le strategie comunitarie⁵ e con i documenti di programmazione nazionale⁶, riconosce agli aspiranti corsisti la possibilità di vedersi valutati titoli acquisiti o esperienze professionali maturate in contesti coerenti con quelli del percorso formativo.

La procedura di riconoscimento e quantificazione di credito formativo⁷ deve essere richiesta all'iscrizione al percorso; non saranno autorizzate richieste di credito durante lo svolgimento del percorso formativo.

La quantificazione del credito formativo è effettuata dal soggetto gestore esclusivamente in relazione a percorsi formativi statali o regionali conclusi con valutazione positiva.

² In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L'elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link:

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm> (Disposizioni generali - clic su "Requisiti accesso stranieri").

³ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 4 per il superamento della prova di lingua.

⁴ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d'esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.it al link: <http://www.progettoveneto.it/site/1127/default.aspx> (clic su "questa tabella").

⁵ A solo titolo esemplificativo si richiama che fin dal 30.10.2000 la Commissione europea ha pubblicato il Memorandum sull'istruzione e la formazione permanente con l'obiettivo, fra l'altro, di strutturare sistemi di formazione basati sulle esigenze dell'utenza.

⁶ Si cita in proposito l'autorevole "Rapporto sul futuro della formazione in Italia", a cura della Commissione ministeriale di studio e di indirizzo presieduta dal prof. De Rita, che propone il superamento delle frammentazioni e la concezione della formazione in "filieri" per passare a quella dei "percorsi di apprendimento permanente e la acquisizione di competenze", flessibili ed adattabili alle esigenze formative, educative e professionali dei singoli e del mercato del lavoro.

⁷ Le modalità di quantificazione ed attribuzione del credito formativo, che si concretizzano nella possibilità di riduzione del monte ore delle attività di formazione frontale, di laboratorio o di stage, possono essere diversificate a seconda del percorso formativo in oggetto.

L'accertamento è svolto a cura del soggetto gestore presso il quale l'aspirante corsista chiede l'iscrizione, previa verifica⁸ delle conoscenze e delle competenze precedentemente acquisite da parte di un'apposita commissione presieduta dal Responsabile della struttura o del corso e composta da almeno due docenti relativi alle discipline oggetto del credito.

Senza alcuna pretesa di esaustività si stabiliscono di seguito alcuni principi che devono caratterizzare il processo di riconoscimento del credito.

Il credito non può in nessun caso superare il 50% del monte ore complessivo dell'intervento. Per la fase d'aula il credito va calcolato esclusivamente sulla base delle competenze acquisite in contesti formativi coerenti. L'eventuale maturazione di esperienza professionale nel settore specifico, se almeno biennale⁹, si traduce nel credito in relazione allo stage.

In ogni caso l'eventuale esame conclusivo è identico per tutti i corsisti, a prescindere dall'eventuale concessione di credito, ed è relativo a tutti gli obiettivi formativi previsti dal progetto.

Il verbale di riconoscimento e quantificazione del credito va preventivamente sottoposto ad autorizzazione regionale prima della sottoscrizione da parte dei componenti la Commissione. Tutta la documentazione va comunque conservata agli atti del soggetto gestore a disposizione per controlli.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva prevedono attività formative rivolte esclusivamente a persone e che, anche nel caso in cui sia ammessa la partecipazione da parte di lavoratori, tali attività hanno come obiettivo la qualificazione degli stessi al fine di un inserimento nel mondo del lavoro maggiormente coerente con le proprie aspettative di vita e professionali. In ogni caso la presente Direttiva non prevede l'erogazione di contributi pubblici. Le attività di cui alla presente Direttiva non costituiscono pertanto attuazione di regime di aiuto di stato.

7. Definizione della figura professionale

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L'identificazione della figura professionale oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF¹⁰
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo¹¹;

⁸ La verifica è effettuata sulla scorta della documentazione prodotta dall'interessato all'atto della presentazione della domanda di quantificazione e attribuzione del credito formativo.

⁹ Per esperienza biennale si intende di almeno 24 mesi (=4160 ore), anche non continuativi, nei cinque anni precedenti la richiesta.

¹⁰ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell'ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

¹¹ SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹²;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo¹³;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali¹⁴.

8. Metodologia

Ciascun percorso formativo si compone di più unità formative capitalizzabili (UFC), ciascuna delle quali porta, a seconda del contenuto, all'acquisizione di una o più competenze. I contenuti e le relative competenze da acquisire devono essere chiaramente identificate, riconducibili alle unità formative capitalizzabili e facilmente comprensibili all'utenza finale per permettere l'autovalutazione delle stesse.

Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, FAD, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica degli esiti del processo di apprendimento, sia per quanto riguarda la formazione in aula, sia riguardo all'apprendimento nel contesto lavorativo, con il coinvolgimento e momenti comuni di riflessione del tutor formativo e del tutor aziendale.

Formazione a distanza

Coerentemente con la programmazione dell'offerta formativa regionale, l'attività formativa in presenza può essere integrata con formazione a distanza (FAD) per una quota parte non superiore al 40% del monte ore relativo alla parte teorica. I contenuti per i quali è possibile prevedere attività formativa in FAD sono precisati in Appendice 1, alla quale si rimanda.

In ogni caso gli interventi che prevedono attività in FAD devono garantire alcuni elementi di qualità che si riportano di seguito.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento, ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori", ma anche "produttori" di conoscenza.

¹² ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹³ [http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale\(1\).pdf](http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf) La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.

¹⁴ <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professioni/nup>

Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc...) e destinati a soggetti con differenti stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash, ...) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki, ...) in cui avviene lo scambio, condivisione, e negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le conoscenze teoriche acquisite;
- riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.

Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

- prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande;
- schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia presenza (si) – assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica;
- autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine, il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritrarre il servizio formativo offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.

9. Titoli equipollenti

L'ordinamento vigente prevede la possibilità che l'idoneità professionale venga acquisita, in alternativa alla frequenza al percorso formativo disciplinato dalla presente Direttiva, anche da un attestato di qualifica professionale in materia unitamente ad un'esperienza professionale annuale¹⁵, da un diploma di scuola secondaria di secondo grado in materie attinenti, da una laurea in materie attinenti.

Per quanto concerne l'attestato di qualifica professionale, data l'eterogeneità che caratterizza i diversi sistemi di formazione professionale delle Regioni e Province Autonome, è impossibile procedere alla definizione di un elenco puntuale. In tali casi è possibile porre un quesito alla Direzione Regionale Formazione o alla Direzione Industria e Artigianato. I percorsi formativi dovranno, comunque, comprendere tra le materie fondamentali di insegnamento quelle individuate all'art. 2, comma 5 della legge n. 84/2006.

In relazione ai titoli della scuola secondaria di secondo grado e ai titoli universitari si accoglie la proposta del Coordinamento Attività Produttive del 21 dicembre 2011:

- Per quanto concerne i titoli della scuola secondaria di secondo grado si propone il seguente elenco:
 - i diplomi e le qualifiche professionali degli Istituti Professionali di Stato, settore Industria e Artigianato secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Manutenzione ed Assistenza Tecnica e Produzioni Industriali e Artigianali in cui sono confluiti i previgenti Tecnico Industrie Elettriche, Tecnico Industrie Elettroniche, Tecnico Industrie Meccaniche, Tecnico Abbigliamento e Mode, Tecnico Chimico e Biologico;
 - i diplomi degli Istituti Tecnici, settore Tecnologico, secondo il nuovo ordinamento ad indirizzo Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica, Materiali e Biotecnologie, Sistema Moda, in cui sono confluiti i previgenti Perito Meccanico, Perito Elettrotecnico, Perito Industriale Chimico, Conciario, Tintore, Perito Industriale Tessile per la produzione e la confezione.
- In relazione ai titoli universitari sono da considerarsi funzionali al conseguimento dell'idoneità professionale le seguenti lauree:
 - Area 01 – Scienze Matematiche e Informatiche: MAT/07 Fisica Matematica, MAT/09 Ricerca Operativa;
 - Area 03 – Scienze Chimiche: CHIM/01 Chimica Analitica, CHIM/02 Chimica Fisica, CHIM/03 Chimica Generale e Inorganica, CHIM/04 Chimica Industriale, CHIM/05 Scienza e Tecnologia dei materiali polimerici, CHIM/06 Chimica Organica, CHIM/07 Fondamenti Chimici delle Tecnologie;
 - Area 09 – Ingegneria Industriale e dell'Informazione: ING-IND/12 Misure Meccaniche e Termiche, ING-IND/13 Meccanica Applicata alle Macchine, ING-IND/14 Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine, ING-IND/15 Disegno e Metodi dell'Ingegneria Industriale, ING-IND/16 Tecnologie e Sistemi di Lavorazione, ING-IND/17 Impianti Industriali Meccanici, ING-IND/22 Scienza e Tecnologia dei Materiali, ING-IND/26 Teoria dello Sviluppo dei Processi Chimici, ING-IND/27 Chimica Industriale e Tecnologica, ING-IND/31 Elettrotecnica, ING-IND/32 Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici, ING-IND/33 Sistemi Elettrici per l'Energia, ING-INF/01 Elettronica, ING-INF/04 Automatica.

¹⁵ In coerenza con quanto previsto dalle vigenti disposizioni regionali, l'esperienza annuale va calcolata su un monte ore pari a 2.080.

I titoli suddetti potranno essere integrati in caso di indicazioni in tal senso da parte della Conferenza delle Regioni – Coordinamento attività produttive.¹⁶

10. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua.

Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 per l'ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso¹⁷.

In tale modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula dell'atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo, pena l'inammissibilità di tutte le proposte progettuali eventualmente presentate.

11. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dello specifico settore, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

A tal fine è possibile attivare un partenariato con le imprese ritenute rappresentative e qualificate nel settore, onde garantire a tutti gli utenti del percorso formativo l'inserimento in uno stage coerente col percorso formativo e funzionale ad un successivo inserimento in azienda. In questo modo si intende instaurare una sinergia tra le esigenze produttive e quelle formative, al fine di realizzare un percorso a forte valenza professionalizzante.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

¹⁶ In caso di adeguate proposte di integrazione dei titoli prevenute alle strutture regionali da parte di utenti, si provvederà alla trasmissione delle stesse in sede di Coordinamento attività produttive per l'opportuna valutazione.

¹⁷ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

12. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

Eventuali richieste di affidamento di attività in delega, limitatamente alle attività previste e supportate da rigorosa motivazione, potranno essere presentate solo successivamente all'approvazione del progetto ed autorizzate per iscritto dal Dirigente regionale della Direzione Formazione. L'autorizzazione dovrà essere emanata preventivamente rispetto all'espletamento delle attività oggetto della richiesta, a pena di inammissibilità della stessa. Per l'autorizzazione della richiesta di delega è necessario che la stessa abbia per oggetto apporti integrativi specifici di cui l'Organismo di Formazione non dispone in maniera diretta o tramite partenariato e che la richiesta sia dovuta a sopraggiunti eventi imprevedibili per il soggetto proponente.

Non è consentita la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso. Tali attività dovranno pertanto essere realizzate direttamente dall'Organismo di Formazione, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, oppure mediante ricorso a prestazioni individuali.

13. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo omnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

14. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it¹⁸) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta¹⁹ di attribuzione nome utente e password trasmessa a mezzo telefax al n. 041-2795077, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e accompagnata da fotocopia del documento di identità del medesimo;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "completato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato "completato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm>

¹⁹ Il modello di richiesta che deve essere utilizzato – e del quale si raccomanda una compilazione precisa e completa – è reperibile alla pagina <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Spaziooperatori.htm> (modulo richiesta accesso)

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione) o, in alternativa, consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della suddetta Direzione²⁰, entro e non oltre le scadenze di cui al paragrafo 16 “Tempi ed esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Avviso Tintolavanderie”. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “completato” attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell'oggetto del messaggio di posta elettronica “Avviso Tintolavanderie” e all'inizio del messaggio, l'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Il formulario per la presentazione dei progetti sarà successivamente approvato con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²¹. Le informazioni possono essere richieste all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795035 - 5098 - 5145;
- per quesiti relativi all'assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 – 5154.

15. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

²⁰ Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di verificare attentamente gli orari di apertura dell'Ufficio e di produrre una fotocopia dell'istanza su cui l'Ufficio Protocollo apporrà il timbro per ricevuta.

²¹ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 10 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

16. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in due finestre temporali per ogni anno di vigenza del presente Avviso, secondo lo schema seguente:

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ▪ Sportello 1) | Presentazione domande | dal 1 aprile | al 30 aprile |
| ▪ Sportello 2) | Presentazione domande | dal 1 ottobre | al 31 ottobre |

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²² che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

²² <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm>

17. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²³ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.net²⁴.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

18. Termini per la conclusione dei percorsi formativi

I percorsi formativi devono concludersi entro un anno dall'avvio.

I progetti formativi dovranno concludersi entro il 31/12/2015.

19. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

20. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

21. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

²³ <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm>.

²⁴ <http://www.progettoveneto.net/site/1057/default.aspx>

22. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

Appendice 1

COMPETENZA n. 1	ABILITA'	CONOSCENZE	CONTENUTI	ORE TEORIA	ORE STAGE	ORE TOT
Effettuare processi di lavaggio e smacchiatura finalizzati all'eliminazione dello sporco	Applicare tecniche di riconoscimento delle macchie	Fibre e loro caratteristiche (animali, vegetali, sintetiche)	Caratteristiche delle fibre naturali e sintetiche Nuovi tessuti Pelli, pellicce e tappeti	60 ²⁵		60
	Applicare tecniche di dosaggio dei detersivi e di additivi in funzione del risultato e utilizzo dei prodotti di smacchiatura	Chimica dei detersivi Elementi di chimica organica e inorganica Norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili	Chimica organica e inorganica: tinture e macchie Detersivi ed additivi		40	40
			Normativa italiana ed internazionale per l'etichettatura dei capi tessili e di abbigliamento	20 ²⁶	30	50
	Applicare tecniche di smistamento e classificazione dei capi	Principi di scioglimento chimico fisico e biologico	Smacchiatura Tintura		20	20
	Applicare tecniche di gestione delle sostanze chimiche ed utilizzare appropriate tecniche di lavaggio e stiratura	Tecniche di lavorazione delle fibre	Lavorazioni e composizioni		30	30
TOTALE COMPETENZA n. 1				80	120	200

²⁵ Ore realizzabili in modalità Fad, fino al massimo del 40% del monte ore teoria (92 su 230).

²⁶ Ore realizzabili in modalità Fad, fino al massimo del 40% del monte ore teoria (92 su 230).

COMPETENZA n. 2	ABILITA'	CONOSCENZE	CONTENUTI	ORE TEORIA	ORE STAGE	ORE TOT	
Utilizzare le macchine ed i programmi di gestione conformemente alla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	Applicare tecniche di utilizzo delle macchine	Elementi di meccanica elettricità e termodinamica	Tecnologie del settore	5	15	20	
	Utilizzare tecniche di lavaggio nel rispetto delle norme di sicurezza di tutela dell'ambiente e igienico-sanitarie	Programmi di lavaggio	Lavaggi: umido, secco, wet cleaning, ecc... Stiro		20	20	
		Legislazione in materia di tutela dell'ambiente	Legislazione ambientale COV Smaltimento rifiuti pericolosi (Sistri) Smaltimento acque	10		10	
		Sicurezza del lavoro Normativa igienico sanitaria	Principi sulle norme di tutela per l'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008	6		6	
			Datore di lavoro RSPP ²⁷	16		16	
			Primo soccorso	4		4	
			Prevenzione incendi	4		4	
		Utilizzo pacchetti gestionali	Elementi di informatica	Pacchetti gestionali nell'attività di tintolavanderia Internet, sistemi web per la ricerca nel settore e per assolvimento degli adempimenti	20	5	25
				COV Smaltimento rifiuti pericolosi (Sistri) Smaltimento acque	5	10	15
	TOTALE COMPETENZA n. 2				70	50	120

²⁷ Valevole ai fini del rispetto degli obblighi di legge (art. 34 D.Lgs. 81/2008).

COMPETENZA n. 3	ABILITA'	CONOSCENZE	CONTENUTI	ORE TEORIA	ORE STAGE	ORE TOT
Gestire l'organizzazione e la promozione dell'esercizio	Applicare le normative di settore	Elementi di diritto commerciale	Elementi di diritto commerciale Legislazione in materia di accesso alla professione (Legge 84/2006) L'imprenditore	25 ²⁸		25
	Applicare tecniche di gestione del personale	Elementi di contrattualistica	Legislazione sull'artigianato Normativa regionale, provinciale, comunale Bandi, FDR regionali/nazionali per accedere ai contributi previsti Codice del Consumo: mercato e regole e norme di conciliazione Contratto di lavoro: tipologie di contratti Rapporti con gli enti previdenziali ed assistenziali			
		Normativa di settore				
Applicare metodiche di gestione e organizzazione del magazzino	Elementi di gestione aziendale	Tipologie di società. snc, sas, srl, unipersonale supersemplificata cooperative, i consorzi, il franchising. Tipologie di contratto Fatture, ricevute fiscali, registri obbligatori. Fisco: gli studi di settore per la categoria Analisi dei costi e determinazione del prezzo unitario Assicurazione Rapporti con le banche	25 ²⁹		25	

²⁸ Ore realizzabili in modalità Fad, fino al massimo del 40% del monte ore teoria (92 su 230).

²⁹ Ore realizzabili in modalità Fad, fino al massimo del 40% del monte ore teoria (92 su 230).

Segue COMPETENZA n. 3	ABILITA'	CONOSCENZE	CONTENUTI	ORE TEORIA	ORE STAGE	ORE TOT
			Logistica: organizzazione del processo lavorativo Acquisto di prodotti: il rapporto tra fornitori e clienti, il contratto in esclusiva, la concessione. Gestione del magazzino		20	20
	Applicare modalità di promozione dell'attività professionale	Controllo erogazione del servizio	Tecniche di accoglienza/fidelizzazione del cliente		10	10
		Tecniche di comunicazione e vendita	Modalità espositive Tecniche di vendita		20	20
		Marketing	Elementi di analisi del mercato Marketing in negozio	10 ³⁰		10
	Applicare tecniche di relazione con il cliente	Lingua straniera	Approfondimento della sintassi Terminologia di settore: fibre tessili, tessuti, capi di abbigliamento e arredamento e loro manutenzione Applicazioni operative	20		20
TOTALE COMPETENZA n. 3				80	50	130
TOTALE GENERALE				230	220	450

³⁰ Ore realizzabili in modalità Fad, fino al massimo del 40% del monte ore teoria (92 su 230).